

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17
così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
"ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA CL2"**

Il giorno 08/11/2020, alle ore 10.30, presso la sede sociale dell'associazione posta in via Xiboli n. 289/A – 93100 Caltanissetta (CL), si è riunita, in modalità a distanza a mezzo piattaforma digitale e in presenza nel rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale e facendo uso dei dpi, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Europea Operatori Polizia CL2, indetta con regolare comunicazione come da statuto vigente.

Sono presenti, tra presenti personalmente e presenti in videoconferenza, un totale di n° 40 soci su un totale di n° 50 soci iscritti aventi diritto a partecipare.

Assistono in presenza, inoltre, all'assemblea e senza diritto di voto i dipendenti Anzalone Gianluca Romeo e Azza Massimo Alfonso Gavino.

Presiede l'Assemblea dei soci il Presidente Azza Rossana Maria Antonella e verbalizza il sig. Lo Piano Walter, entrambi presenti presso la sede sociale.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, verificata l'identità dei partecipanti e rilevato che il numero dei soci presenti, rispetta quello richiesto dall'art. 21 del codice civile per la validità dell'Assemblea straordinaria, dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

- 1) proposta variazione statuto;
- 2) adeguamento della denominazione;

DISCUSSIONE DEL PUNTO 1:

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia la necessità imposta dalla legge di variare lo statuto per adeguarlo a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D. Lgs.



117/17, per cui dà lettura del vecchio statuto e della proposta di nuovo avanzata evidenziandone le differenze. Dopo ampia e partecipata discussione la proposta illustrata dal Presidente viene approvata, nel rispetto del quorum deliberativo previsto dall'art. dall'art 21 del codice civile, per cui l'Assemblea delibera:

- di approvare il nuovo testo dello statuto, allegato a tale verbale;
- si conferisce mandato al Presidente per la registrazione del presente atto, che è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17 così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18 ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17.

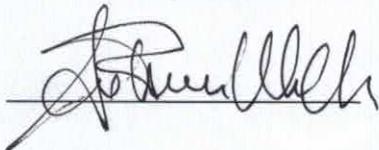
DISCUSSIONE DEL PUNTO 2:

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia come l'odg di cui sopra comporterà l'adeguamento della denominazione con l'aggiunta come stabilito per legge dell'acronimo ODV o la locuzione Organizzazione di volontariato. L'assemblea ne prende atto, preferendo la soluzione dell'acronimo per cui la nuova denominazione associativa sarà "ASSOCIAZIONE OPERATORI POLIZIA CL2 ODV". In merito si dà mandato al Presidente di aggiornare il certificato di attribuzione del codice fiscale e di comunicare questo adeguamento come il precedente a tutti gli organi istituzionali e non competenti/interessati.

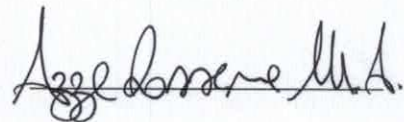
Il Presidente, alle ore 11.40, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente sottoscritto.

Caltanissetta, 08/11/2020

Il Segretario



Il Presidente





**ASSOCIAZIONE EUROPEA
OPERATORI POLIZIA CL2
ODV**

**Via Xiboli, 289/A – 93100 Caltanissetta
Codice Fiscale 92047750853**

Nuovo statuto conforme al Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore. A norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106.

*Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci
tenutasi a Caltanissetta presso la sede sociale
il giorno 08 del mese di novembre dell'anno 2020*

STATUTO

STATUTO

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17 così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA CL2 ODV"

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - Denominazione-Sede-Durata dell'Associazione

- a) Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata **Associazione Europea Operatori Polizia CL2 ODV**, organizzazione di volontariato (O.d.V.), di seguito indicata anche come "Associazione".
- b) Nella documentazione dell'Associazione, in alternativa alla denominazione sociale, potrà essere usato anche l'acronimo **"AEOP CL2 ODV"**;
- c) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Caltanissetta. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Caltanissetta non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'assemblea ordinaria dei soci e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- d) Essa opera nel territorio della provincia di Caltanissetta ed intende operare anche in ambito Nazionale e potrà istituire sezioni o sedi secondarie nel territorio nazionale Italiano.
- e) L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi

- a) L'Organizzazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
- b) L'Organizzazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.
- c) Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e al volontariato. Ricorrendo l'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), titolo VI del d.lgs. 117/17, l'associazione potrà inserire l'acronimo ETS nella denominazione sociale.

ART. 3 - Principi associativi fondamentali

- a) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- b) L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 (Codice del Terzo Settore).
- c) L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 5 (Attività di interesse generale) del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
- d) L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti

e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

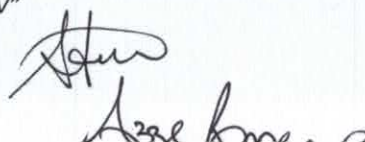
e) L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

ART. 4 – Scopi associativi

- a) L'Associazione volge il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti delle persone.
- b) L'Associazione assume, in particolare, il compito di:
- I) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
 - II) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - III) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
 - IV) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini; contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
 - VI) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;
 - VII) assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
 - VIII) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

ART. 5 – Attività di interesse generale

- a) Per il perseguimento degli scopi istituzionali l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività in linea con quelle indicate dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo:
- I) interventi e servizi sociali interventi e prestazioni sanitarie;
 - II) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza e di trasporto farmaci ed emoderivati;
 - III) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza e altri mezzi;
 - IV) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
 - V) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
 - VI) donazione di sangue e organi;
 - VII) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - VIII) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
 - IX) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - X) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
 - XI) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - XII) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.



- b) L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6 – Volontariato e lavoro retribuito

- a) L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
- b) I Volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- c) L'attività volontaria deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e con l'obbligo di rispettare il presente statuto e i regolamenti interni dell'Associazione.
- d) L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate a titolo di rimborso, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- e) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- f) I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.
- g) I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- h) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.
- i) In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, così come indicato all'articolo 16 Codice del Terzo Settore.

TITOLO II - SOCI

ART. 7 - Requisiti degli Associati

- a) Il numero dei soci è illimitato.
- b) Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo Statuto e i Regolamenti.
- c) Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o a un Consigliere appositamente delegato dal Consiglio. La domanda dovrà essere corredata dalla copia di un documento d'identità e della copia del codice fiscale e deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti interni.
- d) Il Consiglio Direttivo o il Consigliere delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera, se non appositamente convocata, in

[Firma]
[Firma]

occasione della successiva convocazione. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

- e) Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.
- f) Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.
- g) I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
- h) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 8 - Diritti e doveri degli Associati

a) Tutti i soci spettano i medesimi diritti e doveri.

b) Gli associati hanno il diritto di:

- I) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi;
 - II) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - III) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
 - IV) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
 - V) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - VI) formulare proposte agli Organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto.
- c) L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 15, comma b), del presente Statuto.
- d) Gli associati hanno il dovere di:
- I) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali e non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
 - II) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - III) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - IV) essere in regola con l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- e) Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ART. 9 - Incompatibilità degli Associati

- a) Non possono essere associati coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
- b) Non possono essere associati volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

ART. 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

a) La qualità di socio si perde per:

- I) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato ed è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione;
- II) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento e ha efficacia dal giorno della scadenza del


Azzurro

termine fissato per il pagamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 comma c) del presente Statuto;

III) venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

b) L'associato può, invece, essere escluso dall'Associazione per:

I) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

II) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

III) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

c) Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle eventuali quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 11 - Organi dell'Associazione

a) Sono organi dell'Associazione:

I) l'Assemblea dei soci;

II) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);

III) il Presidente;

IV) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;

V) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

b) Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

c) L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

d) Non possono far parte degli Organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

ART. 12 - L'Assemblea dei Soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

a) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti

b) La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o anche tramite ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

- c) Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due deleghe per associato.
- d) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza, mediante avviso affisso nei locali della sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione e con il medesimo anticipo, per iscritto agli associati tramite comunicazione scritta, atta a indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- e) L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- I) anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato;
 - II) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - III) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
- In tutti i casi di cui alle lettere c-I) e c-II) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
- f) L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- g) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. In apertura dei lavori, l'Assemblea elegge e nomina un segretario fra i presenti.
- h) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante (segretario dell'Assemblea) a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

- a) È compito dell'Assemblea ordinaria:
- I) approvare il bilancio consuntivo e/o preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - II) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - III) approvare il regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - IV) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - V) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - VI) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - VII) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - VIII) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - IX) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- X) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - XI) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- b) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- c) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- a) ~~E~~ compito dell'Assemblea straordinaria:
- ~~E~~ deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - ~~E~~ deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- b) ~~Per~~ le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi).
- c) ~~Per lo~~ scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 15 - L'Assemblea dei soci: regole di voto

- a) Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- b) L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- c) Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

- a) Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
- b) Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- c) I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- a) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- b) La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. L'avviso deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere esposto nei locali della sede sociale.
- c) In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

- d) Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- e) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- f) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- g) Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- h) Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - I) redigere il bilancio consuntivo e/o preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - II) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - III) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione, nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non associati; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione;
 - IV) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - V) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - VI) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - VII) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - VIII) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - IX) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - X) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - XI) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - XII) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - XIII) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- b) Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- c) Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- a) La carica di Consigliere si perde per:
 - I) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - II) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - III) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, comma b), del presente Statuto;
 - IV) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

- b) Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- c) Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- I) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - II) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - III) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - IV) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- e) In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

- a) La carica di Presidente si perde per:
- I) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - II) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - III) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, comma b), del presente Statuto;
 - IV) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
- b) Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- a) L'organo di controllo, qualora nominato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, è formato da 1 (uno) a 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
- b) L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- c) Nel caso in cui l'organo di controllo non sia monocratico, esso nomina al proprio interno un Presidente.


A32 Roman

- d) Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- e) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- f) I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 23 - Competenze dell'organo di controllo

- a) È compito dell'organo di controllo:
 - I) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - II) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - III) esercitare il controllo contabile;
 - IV) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - V) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - VI) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- b) Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- c) L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 24 - L'organo di revisione

- a) Salvo quanto previsto dall'articolo 23, l'assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 25 - Responsabilità degli organi sociali

- a) Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- b) I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO IV – I LIBRI SOCIALI

ART. 26 - Libri sociali e registri

- a) L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - I) il libro degli associati;
 - II) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - III) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

[Handwritten signatures]

- b) L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- c) L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
- d) L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO V – NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

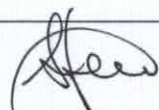
- a) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- b) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 28 - Risorse economiche

- a) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - I) quote associative;
 - II) contributi pubblici e privati;
 - III) donazioni e lasciti testamentari;
 - IV) rendite patrimoniali e finanziarie;
 - V) attività di raccolta fondi;
 - VI) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - VII) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - VIII) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- b) Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART. 29 - Bilancio di esercizio

- a) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (01 gennaio – 31 dicembre di ogni anno).
- b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- c) Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.


Azzè bene

TITOLO VI - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- a) Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
- b) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - Norme transitorie finali.

- a) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.
- b) A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.
- c) Tutti gli aspetti trattati dal D.Lgs. 117/17 non applicabili in via diretta ed immediata, nonché tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

AGENZIA ENTRATE
Direzione Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Territoriale di Caltanissetta

Registrato al nr. 1574 Serie 3 il 01 DIC. 2020
esatte euro otto per imposta di bollo con versamento
di cui euro.....
del.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
ROSALBA DELEO

(") Firma su delega del Direttore Provinciale,
Maria Antonietta Di Leo